

Linee guida Agid per l'uniformazione delle tecnologie basate sui registri distribuiti

Valore legale per le Blockchain

L'Italia punta a una maggiore trasformazione digitale

DI CLAUDIA MORELLI

Passo avanti per il riconoscimento del valore legale delle applicazioni di Distributed ledger technology e Blockchain (Bc). L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), in attuazione dell'articolo 8-ter della legge n. 12/2019, ha predisposto le linee guida tecniche alle quali le applicazioni di Bc dovranno uniformarsi per avere valore legale; così come quelle per soddisfare la forma scritta da parte degli smart contracts.

Con il white paper europeo (Raccomandazioni per adottare standard comuni in Europa sulla blockchain e sui registri distribuiti), predisposto in senso all'European alliance a fare da cornice, Agid ha predisposto le caratteristiche chiamando poi l'Avvocatura dello Stato ad esprimere il parere «giuridico». Prosegue dunque il percorso normativo per inquadrare nell'ordinamento italiano, tra i primi a farlo, una tecnologia le cui promesse di trasparenza, immodificabilità dei dati, e disintermediazione piacciono alla politica e all'economia.

La stessa Ue ha stanziato 80 milioni di euro per lo studio iniziale e altri 300 milioni per lo sviluppo dal 2020. Si tratta ora di capire quanto dell'interesse si tramuterà in progetti concreti, sia versante pubblico che privato. Nel primo caso è il Piano triennale della Pubblica amministrazione a dare conto dei due progetti live: quello del Miur sulla certificazione dei titoli universitari e quello dell'Agenzia delle dogane. Sul

versante privato, sono numerose le applicazioni nell'agro-food e fintech, per le quali nel prossimo futuro andrà fatto un esame di compatibilità con le norme tecniche in arrivo. Delle aspettative degli operatori, delle opportunità e anche dei rischi, ieri si è parlato a Roma, in occasione del convegno «Il futuro è nelle idee di oggi con gli strumenti di domani», promosso da Blockchain core e introdotto dalla presidente Laura Cappello. «La governance avrà un ruolo fondamentale per immaginare sin da oggi una piattaforma pubblica e permissionless, aperta, nella quale i processi decisionali saranno certi e tracciati».

In realtà, già oggi alcune istituzioni stanno verificando l'utilità della tecnologia per lo svolgimento delle attività a cui sono preposte. Per esempio la lotta alle frodi ai fondi comunitari, come ha spiegato Francesco Attardi, generale di divisione della Guardia di Finanza. «In ambito Colaf stiamo studiando una piattaforma nazionale antifrode per la gestione di tutto il patrimonio informativo sull'utilizzo dei fondi Ue». Il Colaf ha evidenziato Attardi, ha già alle spalle una esperienza solida che ha permesso all'Italia nel 2018 di recuperare 137 milioni di euro, sventando 47 casi di frode. L'integrazione con la piattaforma europea, con la messa in comune di due data base, permetterà a livello europeo di fare analisi di rischio e, dunque, ottimizzazione dei flussi finanziari.

L'altra faccia della blockchain

è stata illuminata dalla Polizia Postale. Francesco Taverna ne ha analizzato gli aspetti critici rispetto a potenzialità criminose. Contrariamente alla vulgata, Taverna ha ridimensionato il rischio riciclaggio proprio per le caratteristiche specifiche della tecnologia: pseudo anonimato, lentezza di velocità nelle transazioni, competenze specifiche ancora non a disposizione della criminalità organizzata; piuttosto altri sono i rischi di commissione di reati tramite Bc, che emergono dalle denunce: truffe ai piccoli risparmiatori, abbagnati dalle promesse di guadagni in cryptovalute, phishing, moneta di scambio nel mercato nero nel dark web. «A gennaio 2020 dovremo attuare la V direttiva anticiclaggio che riguarderà anche i wallet provider. Mi chiedo se non sia opportuno ricomprendere nella V direttiva anche le ico, laddove i token possono trasformarsi in moneta virtuale».

Una opportunità non condivisa da Massimiliano Nicotra, giurista esperto di Bc, che ha ricordato come Consob sta già provvedendo a indicare una strada regolamentare delle Ico, con un documento aperto alla consultazione pubblica (Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività): «La Bc può raccontarsi con quattro parole, che rappresentano altrettante qualità per il mercato e gli operatori: scarsità (rende unico ciascun prodotto), trasparenza (è un registro mastro verificabile), decentralizzazione (permette una identità decentralizzata), fiducia (è un hash su una transazione)».

STUDIO DEL NOTARIATO

Smart contracts al test

Smart contract alla prova del contratto. La legge 12/2019, di conversione del dl 135/2018, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento le definizioni di «smart contract» e di «tecnologie basate su registri distribuiti» (Dlt), attribuendo ai primi (se operanti sulle seconde) il valore di forma scritta. A queste novità legislative, che vedono l'Italia primeggiare nel panorama Europeo, è dedicato lo studio n. 1_2019 dl del Consiglio nazionale del Notariato contenente alcune prime considerazioni di carattere generale. Lo studio, in particolare, tenta un primo inserimento delle nuove figure degli smart contracts e delle Dlt all'intero della più tradizionale disciplina codicistica dei contratti, giungendo ad evidenziare come l'efficacia vincolante di uno smart contract paia essere subordinata al rispetto di varie condizioni, in parte di tipo tecnico, ma in parte anche di tipo giuridico. In particolare, sotto il primo aspetto, la norma stessa si riferisce unicamente a smart contract che siano anche operanti su tecnologie basate su registri distribuiti; che a loro volta vengono definite come registri distribuiti «non alterabili e non modificabili». È proprio tale inciso a suscitare, secondo lo studio, i primi problemi interpretativi della norma, posto che nessun registro distribuito è assolutamente inalterabile ed immodificabile. Com'è noto, infatti, la sicurezza offerta da tali tecnologie è direttamente legata alla diffusione del registro, fondandosi solo sulla maggiore o minore difficoltà di assumere il controllo della maggioranza dei nodi connessi. Se, dunque, non può certo attribuirsi alla norma la volontà di imporre ai registri distribuiti caratteristiche che essi non sono tecnicamente in grado di assicurare, allora ne discende – sempre secondo lo studio – che il concetto di registri distribuiti «non alterabili e non modificabili» dovrà essere inteso come sinonimo di assenza totale di autorità centralizzata, ossia assenza di un soggetto dotato ab origine del potere di alterare o modificare il registro. Ciò renderebbe la normativa in esame difficilmente compatibile con registri distribuiti di tipo permissioned, i quali – peraltro – porrebbero il delicato problema di come individuare il soggetto «fidato» deputato al loro controllo. Sotto l'aspetto più prettamente giuridico, invece, lo studio evidenzia la permanenza di alcune zone d'ombra. Estremamente difficile appare, ad una prima analisi, la capacità di uno smart contract di documentare la causa del contratto; causa che tuttavia ne rappresenta un elemento giuridicamente essenziale.

Così come complicata appare l'applicabilità a uno smart contract di norme dell'ordinamento quali – ad esempio – quelle che attualmente ne sovrintendono l'interpretazione o la risoluzione. Non va poi dimenticato che uno smart contract costituisce, nella sua concezione originaria risalente agli anni novanta, un programma per elaboratore destinato ad esplicare automaticamente i propri effetti «su qualcosa». E la norma nulla dice in merito a tale «collegamento» tra smart contract e realtà esteriore. Dall'analisi della nuova normativa, insomma, pare ricavarci la sensazione che uno smart contract difficilmente potrà porsi come unica fonte contrattuale tra le parti, mentre potrà sicuramente porsi come valido ed innovativo strumento esecutivo di documenti contrattuali complessi ma separati, agevolandone l'adempimento.

Michele Manente

GIURISPRUDENZA CASA

CONDOMINIO MINIMO E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

«In tema di c.d. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali». Corretta decisione della Cassazione (sent. 9280/18, inedita).

USO DIVERSO, AUMENTI DEL CANONE

Nuova, precisa statuizione della Cassazione (6124/18) in tema di aumenti del canone nell'uso diverso. «In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 della legge 392 del 1978 ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto (corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti c.d. Istat, se previsti) sorge nel momento della conclusione del contratto, persiste durante l'intero corso del rapporto e può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione di legge dopo la riconsegna dell'immobile, entro il termine di decadenza di sei mesi».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

Cartellino rosso per chi usa il marchio «Neymar»

Confermata la nullità della registrazione da parte di un terzo del marchio «Neymar» del Tribunale dell'Ue. Il Tribunale ha ribadito, nella sentenza T-795/17 pubblicata ieri, l'accoglimento, da parte dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euiipo), della domanda di nullità del marchio «Neymar», che il sig. Carlos Moreira aveva registrato nell'aprile 2013, presentata dal calciatore brasiliano Neymar Da Silva Santos Junior.

Per il Tribunale «non era concepibile che il sig. Moreira non fosse informato dell'esistenza e celebrità del calciatore quando ha depositato la domanda di registrazione del marchio» in quanto il sig. Moreira aveva già ammesso di conoscere il mondo del calcio, considerando anche che questi aveva presentato una domanda di registrazione del marchio denominativo «Iker Casillas», un marchio corrispondente al nome di un altro famoso calciatore, lo stesso giorno in cui ha chiesto la registrazione del marchio «Neymar». Dunque non poteva esservi nessun'altra ragione se non la volontà di sfruttare in modo parassitario la notorietà del calciatore, per spiegare la domanda di registrazione del marchio contestato.

Giulia Provino



Neymar